



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ILARIA RIVA	Componente designata dagli intermediari assicurativi
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ILARIA RIVA

Riunione del 23/07/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 17 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 13 luglio 2025), il ricorrente lamenta che il conteggio estintivo, predisposto dall'intermediario resistente, di un finanziamento comprendente un pacchetto assicurativo di durata triennale, prevedeva un importo superiore rispetto a quello inizialmente comunicato. Riferisce che l'intermediario aveva giustificato tale incremento con la fruizione della "quota servizi", comprensiva della polizza assicurativa, la cui durata era inferiore a quella del finanziamento, pur essendo i relativi premi inclusi nelle rate per l'intero periodo.

Deduce inoltre di avere richiesto ripetutamente il dettaglio analitico del conteggio di estinzione, senza ottenere riscontro, e che l'intermediario avrebbe successivamente rettificato la sola componente relativa ai servizi, permanendo la contestazione sulle restanti voci del conteggio, ritenute non adeguatamente esplicitate.

Il ricorrente lamenta altresì che il debito residuo sia rimasto sostanzialmente invariato nonostante il pagamento di successive rate.



Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ritenendolo generico e privo di un'esatta individuazione del *petitum* e della *causa petendi*, nonché carente dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.

Eccepisce inoltre il difetto di competenza dell'Arbitro Assicurativo, sostenendo che la controversia riguarda la determinazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, la voce "Capitale relativo ai Servizi Finanziati", attinente al rapporto di credito disciplinato dall'art. 125-sexies del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB") e non alle prestazioni assicurative in senso stretto.

Nel merito, l'intermediario resistente deduce che, su richiesta del ricorrente, in più occasioni gli aveva trasmesso i conteggi di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125-sexies TUB e che, a seguito del pagamento dell'importo risultante dal conteggio di estinzione del 24 gennaio 2026, aveva proceduto a un ricalcolo del dovuto ed effettuato il relativo conguaglio. Afferma che tutti i conteggi erano stati elaborati nel rispetto della disciplina di settore e delle condizioni generali di contratto. L'intermediario resistente sostiene, in particolare, che il ricorrente aveva richiesto il finanziamento anche dei premi delle polizze assicurative, corrisposti dall'intermediario alle compagnie in un'unica soluzione. Secondo quanto riferisce, la voce "Capitale relativo ai Servizi Finanziati" comprendeva la quota dei premi assicurativi relativa al periodo di copertura già goduto dal ricorrente e non ancora rimborsata, oltre alle imposte previste, e il relativo calcolo teneva conto della diversa durata delle polizze rispetto a quella del finanziamento e del piano di ammortamento adottato.

L'intermediario resistente ribadisce pertanto la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente contesta integralmente le controdeduzioni dell'intermediario resistente e ribadisce che il contratto di finanziamento, ai sensi dell'art. 117 TUB e degli artt. 33 ss. del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), avrebbe dovuto garantire trasparenza e chiarezza delle condizioni economiche e delle modalità di rimborso. Afferma che la durata del finanziamento e gli interessi applicati sarebbero eccessivi rispetto al capitale finanziato e tali da determinare uno squilibrio contrattuale in danno del consumatore. Deduce inoltre che non vi sarebbe prova della corretta applicazione della disciplina relativa ai costi complessivi del finanziamento e prospetta la presenza di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Il ricorrente contesta altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando che le allegazioni e le domande sono formulate in modo sufficientemente chiaro.

Nelle controrepliche, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità delle deduzioni formulate dal ricorrente nella memoria di replica, in quanto domande nuove e come tali inammissibili. Ribadisce le ulteriori eccezioni già sollevate e insiste per il rigetto del ricorso.



DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio concerne il calcolo degli importi dovuti dal ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento.

Ritiene il Collegio di dovere primariamente dare conto delle eccezioni sollevate dal resistente, a partire dalla dedotta inammissibilità del ricorso, per genericità e carenza di esatta individuazione del *petitum* e della *causa petendi*, nonché dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; eccezione riconducibile all'art. 9 lett. h) del Decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito il "Decreto").

Si osserva che nel ricorso il ricorrente, pur chiarendo le ragioni della contestazione, non formula precise domande, rinviando, a tal fine, alla documentazione allegata, ovvero allo scambio di comunicazioni in precedenza avvenuto con l'intermediario.

Questo Arbitro ha già avuto occasione di affermare che deve ritenersi ammissibile un ricorso che rinvii al reclamo e alla documentazione prodotta per l'esposizione dei fatti, purché il *petitum* e la *causa petendi* siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo degli atti (Decisione AAS n. 336/2026). Tale impostazione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il *petitum* deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3911).

Dalla documentazione prodotta emerge che le contestazioni attengono alla scarsa chiarezza delle pretese restitutorie dell'intermediario, con particolare riguardo al conteggio dei "premi assicurativi goduti ma non ancora corrisposti", e del "rateo del premio residuo fino alla scadenza originaria". Il ricorrente lamenta inoltre una carente trasparenza circa i criteri utilizzati per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, non risultando in modo analitico, secondo il ricorrente, se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato.

Tali essendo le contestazioni, in entrambe le comunicazioni inviate dal ricorrente all'intermediario e allegate al ricorso, le specifiche richieste avanzate si limitano alla messa a disposizione da parte dell'intermediario dei conteggi dettagliati, con particolare riguardo alle voci sopra indicate. Ritiene pertanto questo Collegio che sia possibile individuare il *petitum* nella richiesta di comunicazione del conteggio analitico delle pretese creditorie del resistente.

Risultando pertanto *petitum* e *causa petendi* sufficientemente individuati, al pari degli elementi essenziali del ricorso, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità va respinta.

L'intermediario eccepisce, inoltre, il difetto di competenza dell'Arbitro Assicurativo. Egli sostiene che la controversia riguarda la determinazione del conteggio di estinzione anticipata del finanziamento e, in particolare, la voce "Capitale relativo ai Servizi Finanziati",



attinente al rapporto di credito disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB e non alle prestazioni assicurative in senso stretto.

Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente ha ottenuto dall'intermediario resistente, iscritto nella sezione D del Registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, con previsione di restituzione in 120 mensilità. Ha contestualmente aderito, tramite l'intermediario, ad alcune polizze collettive contro i danni al veicolo, di durata pari a 36/48 mesi, riconducibili all'ambito delle polizze "decorrelate" (da intendersi come polizze assicurative in abbinamento ai prestiti personali erogati dallo stesso intermediario, ma non connesse ai prestiti stessi). I premi relativi a tali polizze sono stati parimenti finanziati dall'intermediario. A seguito dell'estinzione del finanziamento alla ventottesima mensilità, il ricorrente contesta il calcolo dell'importo da rimborsare. Dallo scambio di comunicazioni si evince che la principale contestazione attiene al calcolo della quota di premi assicurativi già maturati e non ancora rimborsati dal ricorrente, anticipati dall'intermediario alle compagnie assicurative al momento della stipula.

A livello normativo, l'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB offre al consumatore la possibilità di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore, con diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, "sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-*bis* e III-*ter* del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa".

Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente attengono alla condotta del resistente nella sua duplice veste di finanziatore e di intermediario assicurativo. Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta una scarsa chiarezza in merito ai criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi. Sotto il profilo assicurativo, il ricorrente lamenta una carenza informativa sui criteri di calcolo dell'importo a suo debito, relativo ai premi assicurativi finanziati: tale richiesta implica infatti la necessità di conoscere le caratteristiche delle polizze assicurative, la loro durata, l'entità dei premi e gli effetti dell'estinzione anticipata del finanziamento sulla permanenza delle coperture. In questa prospettiva, si può ritenere che la contestazione riguardi l'inosservanza delle regole di comportamento (nella specie, di corretta e trasparente gestione del rapporto assicurativo) inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-*bis* e III-*ter* del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito "CAP"), applicabili anche agli intermediari iscritti nella sezione D del RUI. L'art. 54 del Regolamento IVASS 2 agosto 2018, n. 40 (di attuazione del Titolo IX sopra citato) stabilisce poi che, "nello svolgimento dell'attività di distribuzione e nella gestione del rapporto contrattuale", i distributori devono "comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e



trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati e in modo da non recare pregiudizio agli stessi;”; devono inoltre acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali del cliente ed “operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati”. Si tratta di regole di condotta che operano non solo nella fase di primo collocamento del prodotto assicurativo ma, finanche nella “gestione del rapporto contrattuale”.

Alla luce di tali rilievi, questo Collegio si ritiene competente, nei limiti in cui vengono in considerazione profili attinenti alla corretta e trasparente gestione del rapporto assicurativo.

Occorre inoltre preliminarmente esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto, delle domande nuove che sarebbero state formulate in sede di repliche dalla parte ricorrente,

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Decreto, con le memorie di replica “non possono essere proposte domande nuove”, donde la necessità di distinguere tra *mutatio libelli*, che si ha quando sia introdotta una pretesa obiettivamente diversa, tale da alterare il *thema decidendum*, ed *emendatio libelli*, che si ha quando invece la domanda originaria sia soltanto precisata o diversamente qualificata (Cass. civ., sez. II, 2 agosto 2019, n. 20870).

Conformandosi a tale orientamento giurisprudenziale, il Collegio dell’Arbitro Assicurativo ha già avuto modo di chiarire che, in sede di repliche, sono ammissibili soltanto le mere specificazioni di domande già proposte nel ricorso, mentre sono inammissibili le richieste che introducano un “*petitum* sostanzialmente nuovo” (Decisione AAS n. 391/2026. Conforme Decisione AAS n. 386/2026)

Ritiene questo Collegio che le contestazioni relative alla presunta eccessività del tasso di interesse, alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento e allo squilibrio contrattuale costituiscano domande nuove e come tali inammissibili, oltre ad essere fuori del perimetro di competenza di questo Arbitro, in quanto non derivanti dalla stipulazione di un contratto di assicurazione, ma attinenti piuttosto al contratto di finanziamento.

L’eccezione deve dunque ritenersi fondata.

Passando ora all’esame del merito, occorre valutare la fondatezza della contestazione relativa alla mancata comunicazione del conteggio dettagliato delle pretese creditorie del resistente.

Questo Arbitro osserva che in sede di controdeduzioni, l’intermediario ha prodotto ampia documentazione utile a comprendere i conteggi effettuati con riguardo ai premi assicurativi. In particolare, egli chiarisce che poiché i premi (per polizze di 36/48 mesi) sono stati finanziati dall’intermediario e la restituzione è dilazionata su 120 mensilità con rate iniziali ridotte, in caso di estinzione anticipata al 27° o 28° mese, come nel caso di specie, è stato previsto il recupero della quota di premio già goduta, ma non ancora versata. L’intermediario ha inoltre allegato un elenco delle polizze sottoscritte, con indicazione della durata e delle conseguenze dell’anticipata estinzione del relativo finanziamento, l’atto di adesione alle singole polizze collettive, e, per ciascuna, le condizioni generali di assicurazione e il questionario per la valutazione delle esigenze e richieste del cliente, i conteggi di estinzione



anticipata alla 27° e 28° rata, il piano di ammortamento, il conteggio dettagliato relativo al capitale per i premi assicurativi.

Alla luce della documentazione prodotta dall'intermediario resistente nel corso del procedimento, il Collegio ritiene che l'esigenza informativa prospettata dal ricorrente debba considerarsi ormai soddisfatta, essendo stati forniti elementi analitici idonei a ricostruire il calcolo del debito residuo relativo ai premi assicurativi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA